

**COMUNE DI AFRAGOLA***(Città Metropolitana di Napoli)***COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI****Allegato al verbale n. 155 del 26/09/2025**

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio, fattispecie di cui all'art. 194, lett. a), T.U.E.L., Sentenza n. 4775/2023 - TAR Campania Sez. I – R.G. 1197/2023 – Alfredo Maria Serra (Avv. Liotti Marco) / Comune di Afragola, pubblicata il 08/08/2023.

PARERE AI SENSI DELL'ART. 239 DEL D.LGS N. 267/2000

In data 26/09/2025 è pervenuta **via e-mail la proposta di deliberazione C.C. n. 95 del 18/09/2025** di riconoscimento debiti fuori bilancio, fattispecie di cui all'art. 194, lett. a), t.u.e.l., relativamente alla sentenza di cui in oggetto.

Con detta Sentenza n. 4775/2023 il TAR Campania sezione I ha accolto il ricorso R.G. 1197/2023 proposto da **Alfredo Maria Serra**, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Liotti per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Afragola rispetto all'istanza di accesso civico generalizzato ex articolo 5 del d. lgs. 33/2013 presentata dal ricorrente, a mezzo PEC, il 12 gennaio 2023, per ottenere copia di tutti gli atti e documenti, nessuno escluso, relativi: a) procedura indetta dal Comune di Afragola con gara telematica CIG 8527850C6F – CUP B44E200012100033, giusta Determinazione a contrarre n. 2035 del 24 novembre 2020; b) esecuzione dei lavori, con particolare ma non esclusivo riguardo agli stati di avanzamento e ad eventuali varianti richieste e/o concesse. Nonché: per l'accertamento del diritto del ricorrente all'accesso civico richiesto e la conseguente condanna del Comune di Afragola a consentirne l'esercizio, rendendo disponibili tutti gli atti e documenti indicati, altresì al pagamento al ricorrente delle spese di giudizio liquidandole in € 1.500,00 per compensi professionali, come per legge, oltre il 15% per le spese generali pari ad euro 225,00, oltre I.V.A., se dovuta, contributo C.P.A. (4%) pari ad euro 69,00 e rimborso contributo unificato di euro 300,00.

L'importo totale di riconoscimento è stato determinato in **euro 2.094,00**, da riconoscere al ricorrente vittorioso e per esso al suo legale senza l'applicazione dell'IVA e della ritenuta di acconto IRPEF, in quanto sulla base della sentenza e della parcella proforma emessa dall'Avv. Liotti, , acclusa alla proposta, emerge la dichiarazione, del medesimo legale, di operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 e successive modifiche (regime forfettario) per cui non soggetta a IVA e ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge n. 190/2014. Risulta, inoltre, acquisita alla proposta la copia della disposizione di pagamento alla Banca di Credito Popolare – Torre del Greco- del modello F24 di euro 300,00 del contributo unificato.

Il Collegio raccomanda di ottemperare all'ordine impartito dal Tar Campania con la dovuta tempestività, tenendo conto che occorrerà individuare la necessaria provvista finanziaria per provvedere all'acquisizione sanante. Al riguardo si rammenta l'orientamento del Consiglio di

Stato (ad plen 1/2020) che ascrive la competenza all'OSL per atti e fatti antecedenti l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica formulato dal Dirigente del Settore Advocatura in data 18/09/2025 e quello di regolarità contabile formulato dal Dirigente del Settore Economico Finanziario in data 26/09/2025 espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

Ravvisata la riconducibilità del su indicato debito fuori bilancio all'art. 194 – comma 1, lett. a), del D.lgs. 267/2000;

Preso atto che la spesa di **euro € 2.094,00** per il ripiano dei debiti in oggetto è stata imputata al Cap. 62/40 del Bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025, dove la stessa trova l'indispensabile copertura;

Osservato che il contenzioso oggetto della sentenza di riconoscimento non è stato oggetto di valutazione di rischio in sede di determinazione del fondo rischi contenzioso, confermando le perplessità già espresse dal Collegio nella relazione al rendiconto 2024 (verbale n. 139 del 24/04/2025). Esorta, pertanto, il settore avvocatura ad effettuare una puntuale ricognizione del contenzioso esistente e attribuire a ciascun giudizio un grado di rischio più attendibile, garantendo nel caso di soccombenza probabile, un accantonamento pari al 100% del rischio di soccombenza;

Osservato altresì che oggetto dell'odierno riconoscimento è una sentenza pubblicata l'8/8/2023 e il settore proponente non giustifica il ritardo con il quale provvede a formulare la proposta consiliare, per di più senza aver segnalato la presenza, a tempo debito di una passività certa che avrebbe dovuto trovare copertura finanziaria addirittura nel bilancio 2023. Pertanto richiama la necessità, per il futuro, di segnalare l'esistenza di un debito fuori bilancio e pervenire più tempestivamente alla formulazione delle proposte di riconoscimento del debito derivante dalla sentenza;

ESPRIME

con le prescrizioni e raccomandazioni sopra citate, parere favorevole al riconoscimento del debito su indicato, trattandosi di atto dovuto.

In generale, raccomanda e invita l'Ente a impartire direttiva:

- agli avvocati del comune a monitorare ogni fase del contenzioso in essere aggiornando le previsioni connesse al rischio di soccombenza, in modo da provvedere ad accantonare, nell'apposito fondo contenzioso, adeguate risorse per la copertura delle passività potenziali da esso derivanti;
- al Dirigente dell'Avvocatura municipale ad agire tempestivamente nell'istruttoria per il riconoscimento del debito fuori bilancio, al fine di evitare l'attivazione delle procedure esecutive da parte dei soggetti destinatari del credito derivante da sentenza, con conseguente aggravio di oneri per l'ente.

Si rammenta, infine, di trasmettere la deliberazione di riconoscimento del debito, munita di tutta la documentazione a supporto, alla Procura Regionale della Corte dei conti ai sensi ai sensi

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

dell'art. 23 della L. n. 289/2002.

Letto, confermato e sottoscritto.

avv. prof. Carmine Cossiga

dott. Giuseppe Annese

dott. Gennaro Iervolino